

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE (BN) – Notifica per pubblici proclami del ricorso T.A.R. Campania, Napoli, III Sezione, n. 2194/2010 Reg. Ric., in forza di Decreto presidenziale n. 09/2010 del 11.06.2010

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

-SEDE DI NAPOLI-

SEZIONE III – RICORSO N. 2194/2010 REG. RIC.

Il Comune di Foiano di Val Fortore, in persona del sindaco, legale rappresentante p.t., a mezzo dell'Avv. Marialuisa Cavuoto, del Foro di Benevento, suo difensore e procuratore nel giudizio in epigrafe, con il domicilio in atti indicato,

avverte e notifica ad ogni effetto di legge

ai seguenti Comuni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.: Forino (AV); Luogosano (AV); Cassano Irpino (AV); Oliveto Citra (SA); Pietraraja (BN); Sant'Arsenio (SA); Casal di Principe (CE); Sorbo Serpico (AV); Monteverde (AV); Sacco (SA); Terzigno (NA); Laurito (SA); Sanza (SA); Caposele (AV); San Marco dei Cavoti (BN); San Pietro al Tanagro (SA); Baronissi (SA); Villamaina (AV); Cusano Mutri (BN); Bonito (AV); San Mauro la Bruca (SA); Pomigliano D'Arco (NA); Atena Lucana (SA); Bracigliano (SA); San Nicola Manfredi (BN); Giffoni Valle Piana (SA); Mondragone (CE); Riardo (CE); Bucciano (BN); Scampitella (AV); Sant'Andrea di Conza (AV); Castel San Giorgio (SA); Serino (AV); Baia e Latina (CE); Teora (AV); Grottolella (AV); Bellizzi (SA); Montecorvino Rovella (SA); Melito Irpino (AV); Faicchio (BN); Parete (CE); Frattaminore (NA); Flumeri (AV); Massa Lubrense (NA); Visciano (NA); Positano (SA); Agerola (NA); Domicella (AV); Senerchia (AV); Controne (SA); Aiello del Sabato (AV); Petruro Irpino (AV); Sapri (SA); Carife (AV); Felitto (SA); Prata del Principato Ultra (AV); Moiano (BN); San Giorgio a Cremano (NA); Carinola (CE); Laviano (SA); Prata Sannita (CE); Altavilla Silentina (SA); Monte di Procida (NA); Perito (SA); Amorosi (BN); Montefalcone di Val Fortore (BN); Vallo della Lucania (SA); San Giovanni a Piro (SA); Acerno (SA); Pollica (SA); Santa Maria La Fossa (CE); Castelvenero (BN); Ricigliano (SA); Teggiano (SA); Castelnuovo di Conza (SA); Durazzano (BN); Padula (SA); Vallata (AV); Rofrano (SA); Lacedonia (AV); Vallesaccarda (AV); San Lupo (BN); Montoro Inferiore (AV); Roccaromana (CE); Sessa Aurunca (CE); San Sossio (AV); Andretta (AV); Giungano (SA); Casamicciola Terme (NA); Colliano (SA); Limatola (BN); Camposano (NA); Atrani (SA); Castelcivita (SA); Gragnano (NA); Polla (SA); Auletta (SA); Conca della Campania (CE); Marigliano (NA); Bacoli (NA); Tufino (NA); Romagnano al Monte (SA); Morra De Sanctis (AV); Rocca d'Evandro (CE); Alfano (SA); Gallo Matese (CE); Melito di Napoli (NA); Montesano sulla Marcellana (SA); Pimonte (NA); Nusco (AV); Fisciano (SA); Roccapiemonte (SA); Pietrelcina (BN); Sant'Angelo dei Lombardi (AV); Arienzo (CE); San Gregorio Magno (SA); Montefalcione (AV); Galluccio (CE); Castelpagano (BN); Villanova del Battista (AV); Mugnano del Cardinale (AV); Torrioni (AV); Tocco Caudio (BN); Casal Velino (SA); Taurano (AV); Campagna (SA); Montefredane (AV); Cetara (SA); Lacco Ameno (NA); Dragoni (CE); Alvignano (CE); Greci (AV); Solofra (AV); Olevano sul Tusciano (SA); Liveri (NA); Pompei (NA); Pietravairano (CE); Fontegreca (CE); Albanella (SA); Calvanico (SA); Corbara (SA); Telesse Terme (BN); Pollena Trocchia (NA); Letino (CE); Cuccaro Vetere (SA); Presenzano (CE); Cautano (BN); Colle Sannita (BN); Caselle in Pittari (SA); Altavilla Irpina (AV); Serramezzana (SA); Sant'Arpino (CE); Castel Baronia (AV); Roccabascerana (AV); Salvitelle (SA); Sorrento (NA); Chiusano San Domenico (AV); Pesco Sannita (BN); Summonte (AV); San Prisco (CE); Casapulla (CE); Capriati a Volturno (CE); Guardia Lombardi (AV); Scala (SA); Valle dell'Angelo (SA); Campolattaro (BN); Pignataro Maggiore (CE); Guardia Sanframondi (BN); Paupisi (BN); Chianche (AV); Parolise (AV); Arpaia (BN); San Salvatore Telesino (BN); Torre Orsaia (SA); Casandrino (NA); Palma Campania (NA); Paduli (BN); Cancellone ed Arnone (CE); San Pietro Infine (CE); San Lorenzo Maggiore (BN); Airola (BN); Comiziano (NA); Santa Croce del Sannio (BN); Roccarainola (NA); Savignano Irpino (AV); Pago Veiano (BN); Calvi Risorta (CE); Molinara (BN); Boscoreale (NA); Meta (NA); Carbonara di Nola (NA); Valle Agricola (CE); Casaletto Spartano (SA); Celle di Bulgheria (SA); Tora e Piccilli (CE); Pietramelara (CE); Cervinara (AV); Frignano (CE); Foglianise (BN); San Bartolomeo in Galdo (BN); Rotondi (AV); Castelvetero in Val Fortore (BN); Casavatore (NA); Fragneto Monforte (BN); Ischia (NA); Liberi (CE); Teano (CE); Monteforte Cilento (SA); Capua (CE); Sant'Antimo (NA); Corleto Monforte (SA); Roccagloriosa (SA); Pontelatone (CE); Apollosa (BN); Rocchetta e Croce (CE); Candida (AV); Massa di Somma (NA); Capaccio (SA); Campora (SA); Montecorice (SA); Vico Equense (NA); Ruviano (CE); Stella Cilento (SA);

Falciano del Massico (CE); Perdifumo (SA); Laureana Cilento (SA); San Marco Evangelista (CE); Piano di Sorrento (NA); Baselice (BN); Ospedaletto D'Alpinolo (AV); Santa Marina (SA); Ponte (BN); Giano Vetusto (CE); Orta di Atella (CE); Orria (SA); Laurino (SA); Castelfranco in Miscano (BN); Mercato San Severino (SA); Reino (BN); Bagnoli Irpino (AV); Sant'Arcangelo Trimonte (BN); Sant'Egidio del Monte Albino (SA); Rutino (SA); Mignano Monte Lungo (CE); Arpaiese (BN); San Sebastiano al Vesuvio (NA); Moio della Civitella (SA); Casaluce (CE); Amalfi (SA); Pontelandolfo (BN); Cellole (CE); Caiazzo (CE); -di aver proposto, innanzi al TAR Campania, Napoli, ricorso, iscritto al n. 2194/2010 Reg. Ric. ed assegnato alla Sezione Terza;

-il ricorso è stato proposto contro la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., ed è diretto ad ottenere l'annullamento: a) del Decreto Dirigenziale A.G.C. 08 – Bilancio, Ragioneria, e Tributi – Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, della Regione Campania, n. 10 del 18.02.2010, pubblicato sul BURC N. 17/2010, recante *“Presa d'atto e approvazione risultanze di valutazione di cui all'Avviso Pubblico DD 62/09 ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge Regionale 19 gennaio 2009, n. 1, delle Delibere di Giunta Regionale nn. 722/2009 e 958/2009 e della Legge Regionale 21 gennaio 2010 n. 2 art. 1 comma 37, comma 39”*, nella parte in cui non è stato ammesso al finanziamento il progetto del Comune di Foiano (all.1 posizione n. 59); b) del provvedimento di ammissione a finanziamento dei progetti presentati dai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti e, ove occorra, della relativa graduatoria (allegati 3 e 4 al decreto Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 10 del 18.02.2010); c) del provvedimento di approvazione e/o della graduatoria definitiva dei progetti dei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti ritenuti ammissibili a finanziamento (allegato 5 al decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 10 del 18.02.2010); d) in via subordinata, unitamente ai menzionati provvedimenti, del Decreto Dirigenziale A.G.C.- Bilancio, Ragioneria e Tributi – Settore delle Entrate e della Spesa di Bilancio, n. 62 del 20 maggio 2009, pubblicato sul B.U.R.C. n. 31/2009, contenente l'approvazione dello schema di avviso pubblico per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 18, comma 1, Legge Regionale 19 gennaio 2009, n. 1 e ai sensi delle delibere di Giunta n. 722/2009 e 958/2009, nella parte in cui si richiede che l'istanza di finanziamento sia corredata da delibera giuntale di approvazione del progetto esecutivo da realizzare; e) di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque lesivo degli interessi del Comune; e, in ogni caso, per la declaratoria del diritto all'ottenimento del finanziamento richiesto ovvero all'inserimento nella graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili a finanziamento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Il ricorso è stato già ritualmente notificato ai comuni di Comuni di Ascea (SA), Villa di Briano (CE), San Nazario (BN) e Valle di Maddaloni (CE).

L'esclusione del Comune di Foiano era stata disposta per *“Violazione dell'art. 6 e art. 3 lettera c) dell'Avviso Pubblico”*, in quanto l'approvazione del progetto esecutivo dei *“Lavori di completamento degli impianti turistici e sportivi a livello Comprensoriale di San Giovanni a Mazzocca”*, era stato approvato con determinazione dirigenziale piuttosto che con delibera di giunta comunale.

Il ricorso è affidato a sette distinti motivi.

Il primo motivo è rubricato: *“Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 lettera c) e 6 dell'Avviso Pubblico approvato con Decreto Dirigenziale A.G.C. 08 – Bilancio, Ragioneria, e Tributi – Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio della Regione Campania n. 62 del 20.05.2009. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. Eccesso di potere sotto vari profili. Errore nei presupposti”*.

In tale motivo, previa censura dell'insufficienza di motivazione, si contesta il provvedimento di esclusione, in quanto fondato su un'errata interpretazione del termine *“delibera”*, atto richiesto dall'avviso per l'approvazione del progetto esecutivo. Tale termine, alla luce delle norme codicistiche sui contratti, andava interpretato nel senso della necessità di approvazione con determina dirigenziale.

Il secondo motivo era rubricato *“Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 lettera c) e 6 dell'Avviso Pubblico. Violazione e falsa applicazione degli artt. 93 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e 12 Legge Regionale della Campania 27 febbraio 2007, n. 3”*.

Il provvedimento di esclusione è stato assunto anche in violazione delle epigrafate disposizioni, che contengono la disciplina, rispettivamente, statale e regionale, dei livelli di progettazione per gli appalti e concessioni di lavori. Alla luce di tali norme, che definiscono la progettazione esecutiva, nella quale non vengono compiute scelte politico-amministrative, l'atto di approvazione, meramente gestionale, non può che assumere la veste della determina dirigenziale, come è avvenuto nel caso del Comune di Foiano.

Il terzo motivo, è rubricato: *“Violazione e falsa applicazione dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 D.Lgs. 165/2001. Violazioni del principio di separazione tra attività di indirizzo ed attività di gestione sanciti dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 165/2001”*.

Il provvedimento di esclusione viola le richiamate disposizioni che perimetrano la competenza attribuite ai dirigenti degli Enti Locali, ai quali spetta l’adozione di tutti i provvedimenti di natura amministrativo-gestionale, sottratti alla competenza degli organi politici del Comune, tra i quali rientra l’atto di approvazione del progetto esecutivo delle opere pubbliche. Di conseguenza, la forma provvedimentale non può che essere quella della determina del dirigente.

In via subordinata, ove ritenuta corretta l’interpretazione del bando, è stato impugnato lo stesso avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale A.G.C.- Bilancio, Ragioneria e Tributi –Settore delle Entrate e della Spesa di Bilancio, n. 62 del 20 maggio 2009, pubblicato sul B.U.R.C. n. 31/2009, nella parte in cui richiede la delibera giuntale quale atto di approvazione del progetto esecutivo.

Al quarto motivo, rubricato *“Violazione e falsa applicazione degli artt. 93 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. e 12 Legge Regionale della Campania 27 febbraio 2007, n. 3”*, vengono riproposte, in riferimento alla previsione di cui all’art. 3 lettera c) del bando, le stesse ragioni di doglianza di cui al secondo motivo, che espressamente si richiamano.

Al quinto motivo, rubricato *“Violazione e falsa applicazione dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 D.lgs. 165/2001. Violazioni del principio di separazione tra attività di indirizzo ed attività di gestione sanciti dal D.lgs. 267/2000 e D.Lgs. 165/2001”*, vengono riproposte, in riferimento alla previsione di cui all’art. 3, lettera c), del bando, le stesse ragioni di doglianza di cui al terzo motivo, che espressamente si richiamano.

Il sesto motivo è rubricato *“Violazione dell’art. 114 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 267/2000. Violazione del principio di autonomia organizzativa degli enti locali”*. Si deduce la violazione, da parte del bando, dell’autonomia organizzativa degli enti locali, nell’ambito della quale gli stessi possono disciplinare autonomamente i vari momenti dell’azione amministrativa, ivi compresa la forma che deve rivestire un determinato atto, nella specie, il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo.

Con il motivo n. 7, rubricato *“Illegittimità derivata”*, si impugnano, in quanto adottati sulla base di un bando, per parte qua, illegittimo per i motivi esposti in precedenza: il provvedimento di non ammissione al finanziamento del Comune di Foiano, quello di ammissione dei progetti dei Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti e, ove occorra, quello di dichiarazione di ammissibilità dei progetti presentati dai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.

All’esito della Camera di Consiglio del 20.05.2010, la Terza Sezione, con ordinanza n. 1067/2010, nel rigettare l’istanza cautelare, proposta nel ricorso, disponeva l’integrazione del contraddittorio, anche nella forma del avviso per pubblici proclami. Con decreto n. 9/2010 Reg. Dec., del 11.06.2010, a seguito di richiesta del ricorrente, il Presidente della Sezione, dr. Saverio Romano, autorizzava la notificazione, mediante la pubblicazione sul B.U.R.C., degli estremi del ricorso, del nome del ricorrente e dell’amministrazione interessata, dei provvedimenti impugnati, di un sunto dei motivi del gravame, nonché dei nominativi dei contro-interessati.

A tanto si provvede mediante il presente avviso, che vale, ad ogni effetto di legge, quale notificazione del ricorso, dell’ordinanza collegiale e del decreto presidenziale ai Comuni innanzi indicati, nonché quale adempimento dell’ordine di integrazione del contraddittorio.

P.Q.M.

Si insiste per l’accoglimento del ricorso, le cui conclusioni abbiansi qui per interamente riportate e trascritte.

Il presente atto è esente dall’imposta di bollo in quanto assoggettato a contributo unificato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 115/2002.

Benevento-Napoli, 22 giugno 2010

Avv. Marialuisa Cavuoto